



## Regolamento disciplinare

Le fasi del procedimento disciplinare:

- istruttoria: eventuali colloqui del DS alla presenza di un testimone con gli insegnanti e gli alunni coinvolti e/o informati dei fatti;
- convocazione dell'organo competente;
- delibera e irrogazione della sanzione.

Per le fattispecie non espressamente previste e riconducibili alle aree o ai casi regolamentati/disciplinati, si applicheranno le sanzioni previste per questi.

Per le sanzioni commutate in lavori utili alla comunità scolastica potrebbe essere richiesta la collaborazione dei genitori.

MANCANZE DISCIPLINARI	PROCEDIMENTO e PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
<b>DOVERI SCOLASTICI</b>		
- Abbigliamento inadeguato	- Richiamo orale e scritto	- Singolo Docente
	- Colloquio con famiglia	- Singolo Docente
	- Se persiste: 1 giorno sospensione	- Consiglio di classe
- Uso del telefono cellulare	- Ritiro immediato	- Singolo Docente
	- Avviso e restituzione alla famiglia	- Singolo Docente

- Assenze frequenti / immotivate - Assenze strategiche / Ritardi frequenti - Marinare la scuola	- Dopo tre mancanze: accertamento telefonico	- Singolo docente
	- Al ripetersi frequente di tali comportamenti: richiesta di colloquio con la con la famiglia tramite libretto personale	- Coordinatore del Consiglio di classe
	- Eventuale ricorso agli organi competenti (servizi sociali, ...)	- Dirigente Scolastico
	- Convocazione del Consiglio di classe e sospensione da 1 a 3 giorni	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Falsificazione di firme e valutazioni	- Al 1^ episodio: accertamento telefonico immediato	- Singolo docente
	- Dal 2^ episodio: sospensione di un giorno	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme previste sugli avvisi, giustificazione delle assenze e dei ritardi	- Richiamo orale del singolo docente	- Singolo docente
	- Al 2^ episodio: nota sul libretto personale e registro di classe	- Singolo docente
	- Al 2^ episodio: convocazione della famiglia	- Coordinatore/docenti
- Ripetuta <u>e/o</u> mancata esecuzione di compiti o studio	- Comunicazione scritta alla famiglia	- Singolo docente
	- Se perdura l'atteggiamento convocazione della famiglia (*/**/***)	- Singolo Docente

#### COMPORAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI E DELLE STRUTTURE

- Non osservanza norme di sicurezza, regolamenti, disposizioni (uscire dalla classe senza permesso, entrare nelle altre aule, rifiutarsi di consegnare il diario o libretto personale), mancato rispetto dell'ambiente scolastico	- Richiamo orale	- Singolo docente
	- Richiamo scritto e convocazione della famiglia (* / **)	- Singolo docente
	- Intervento educativo	- Singolo docente
	- Sospensione da 1 a 3 giorni	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Danni a strutture	- Segnalazione alla famiglia e risarcimento	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Accertata sottrazione di materiale didattico/scolastico	- Segnalazione alla famiglia e risarcimento	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Mancanza di rispetto, insulti e minacce, impedimento allo svolgimento delle lezioni	- Richiamo scritto e avviso alla famiglia	- Coordinatore del Consiglio di classe
	- Dal 2^ episodio: sospensione da 1 a 3 giorni	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico

#### COMPORAMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI

- Spingersi, correre, sgambettarsi, infastidire i compagni	- Richiamo orale e intervento educativo	- Singolo docente
	- Dopo 2 note sul registro di classe convocazione della famiglia	- Coordinatore di classe
	- Al reiterarsi di tale comportamento: da 1 a 3 giorni di sospensione	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Aggressività fisica: percosse o lesioni personali	- Convocazione della famiglia e del Consiglio di classe: sospensione da 3 a 5 giorni	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Sottrazione/danneggiamento di materiale od oggetti personali	- Convocazione della famiglia, restituzione o risarcimento; sospensione da 3 a 5 giorni	- Coordinatore, Consiglio di

		classe, DS
- Insulti, parolacce, bestemmie	- Richiamo scritto (**)	- Singolo docente
	- Se perdura l'atteggiamento: convocazione della famiglia e intervento educativo	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
	- Sospensione da 1 a 3 giorni	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico
- Prevaricazione, minacce e ricatti	- Richiamo scritto e convocazione della famiglia (* / **)	- Docente/coordinatore
	- Al secondo episodio convocazione della famiglia e del Consiglio di classe per sospensione da 3 a 5 giorni	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico

(\*) I colloqui con le famiglie devono essere segnalati sul registro personale del docente

(\*\*) I richiami scritti e/o le convocazioni delle famiglie devono essere segnalati sul registro di classe (\*\*\*) la mancanza dei compiti influirà sul voto finale della disciplina

N.B.: i richiami orali e scritti influiranno sul voto di condotta

N.B.: i consigli di classe si riservano a fronte di una o più infrazioni di non far partecipare gli alunni in questione a visite guidate o viaggi di istruzione

---

Tenuto conto che:

- l'Istituzione scolastica valorizza la libertà d'espressione e l'interazione di conoscenze, ma richiede che tali libertà siano utilizzate nei limiti del lecito e non offendano gli altri;
- il curricolo scolastico prevede il regolare utilizzo, delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC);
- per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad internet a scuola, in particolare grazie all'installazione delle LIM, nel rispetto delle disposizioni del M.I.U.R. che vietano l'uso in classe di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, è un privilegio e un diritto;
- è stato redatto il presente regolamento per l'uso accettabile della rete della scuola;
- esso è parte integrante del regolamento di istituto dell'IC 6 Verona al fine di fornire le linee guida per il benessere e la sicurezza di tutti gli utenti della rete; all'uopo esso viene diffuso all'interno dell'Istituzione educativa e reso disponibile sul sito web della scuola;

Le componenti tutte dell'IC 6 Verona saranno informate sulla politica d'uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e sulle regole da seguire a casa tramite:

- esposizione del seguente documento all'albo;
- pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola;
- consultazione del documento in segreteria.

### Norme comportamentali

Tenuto conto di quanto indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it); "**Social network: attenzione agli effetti collaterali**"), si ricorda a tutte le componenti dell'IC 6 Verona che sono sanzionabili i seguenti comportamenti:

Comportamento	Sanzione	Organo Competente	Procedura	Richiamo di Legge
Uso non autorizzato del cellulare e di qualsiasi altro dispositivo elettronico	Ritiro immediato e riconsegna ai genitori. Se reiterato: sequestro dell'apparecchio per 15 giorni	Docente presente in classe o nella scuola; Dirigente Scolastico; Consiglio di Classe		Circolare Ministeriale del 25 agosto 1998
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato o di un docente, luoghi, situazioni, momenti o documenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso	Sospensione da uno a dieci giorni	Consiglio di Classe	Convocazione del Consiglio di Classe e comunicazione ai genitori	Legge 159/93
Pubblicare su Social Network e in ogni applicazione web, foto e/o video girati di nascosto, dove sono presenti persone fotografate/filmate senza il loro consenso	Sospensione da tre a dieci giorni	Consiglio di Classe	Convocazione del Consiglio di Classe e comunicazione ai genitori	Legge 547/93 Art.615 quinquies C.P.
Inviare messaggi offensivi (come sotto elencato); atti di cyber bullismo nell'ambito della scuola (alunni/e, personale docente e non docente della scuola)	Sospensione da tre a dieci giorni	Consiglio di Classe	Convocazione del Consiglio di Classe e comunicazione ai genitori	Art. 615 ter C.P. Artt. 595 C.P. e 612 C.P.

Si ritengono offensivi i messaggi:

- a) con insulti, minacce, o comunque contenuti offensivi che incitano al razzismo, all'intolleranza, all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo di ogni fede e/o credenza politica;
- b) che incitano alla propaganda politica di qualunque partito;
- c) che contengano materiale pornografico, violento o offensivo;

- d) che includano informazioni notoriamente false o ingannevoli o istighino ad attività illegali o comportamenti che possono configurare abusi, minacce, oscenità, diffamazione o calunnia;*
- e) che istighino la copia illegale o non autorizzata delle opere di altri protette da copyright;*
- f) che implicino la trasmissione di posta indesiderata, di "catene" o di mass mailing non richieste;*
- g) che incitano o istighino ad attività o imprese illegali o forniscano informazioni e/o istruzioni relative ad attività illegali;*
- h) che includano foto di altre persone pubblicate senza il consenso della persona ritratta nell'immagine;*
- i) con tentativi di impersonare un altro iscritto o un'altra persona (falsare, impersonare in modo segreto, o altrimenti travisare la propria identità.);*
- j) per caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi materiale contenente virus o qualsiasi altro codice, file o programmi progettati per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o attrezzature per le telecomunicazioni;*
- k) per molestare, provocare o ingannare qualcuno.*

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

### Art. 1 - Premessa

#### Art. 32 della Costituzione

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”

Oltre ad essere un'istituzione formativa, la scuola è anche un ambiente di lavoro dove si riconoscono il dirigente scolastico che assume le responsabilità di datore di lavoro, i lavoratori dipendenti, rappresentati da personale docente, amministrativo ed ausiliario e gli allievi. Sul dirigente scolastico gravano, quindi, precisi obblighi al fine di garantire la salute e la sicurezza dei propri subordinati. Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti dannosi, costituisce uno degli aspetti di igiene ambientale che deve essere affrontato dal datore di lavoro conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il diritto alla tutela della salute deve prevalere sulla libertà del singolo di fumare. Nei luoghi di lavoro deve essere garantita la salubrità dell'aria e qualsiasi pericolo per la salute dei lavoratori derivante dall'inquinamento dell'aria, ivi compreso il fumo di tabacco, deve essere eliminato. I datori di lavoro devono attivarsi per verificare se in concreto la salute e sicurezza dei lavoratori siano adeguatamente tutelate e per individuare possibili interventi.

“Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.” (Circolare Ministero della salute del 17/12/2004).

Inoltre D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 convertito in Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, disciplina la “Tutela della salute nelle scuole” ed estende al comma 1, il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni. La norma dispone, altresì, al comma 2, l'estensione del divieto alle sigarette elettroniche.

### Art. 2 – Norme vigenti

L'IC 6 Chievo Bassona Borgo Nuovo, in base al Regolamento d'Istituto e alla delibera n del Consiglio d'Istituto del 15/12/2016, con il presente regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Art. 16 D. Lgs. 19.03.1996 n. 242
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311
- L'art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 convertito in Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, disciplina la “Tutela della salute nelle scuole” ed estende al comma 1, il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni.

La norma dispone, altresì, al comma 2, l'estensione del **divieto alle sigarette elettroniche**.

### Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo.

È stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, ivi compresi i cortili adiacenti.

#### Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto.

Il dirigente individua come controllori dell'osservanza del divieto di fumo, anche tramite l'utilizzo di riprese fotografiche o video, fatto salvo il divieto di diffusione e pubblicazione, tutti docenti e gli ATA in servizio presso l'Istituto e con atto formale i soggetti, diversi da Dirigente, DSGA e collaboratori vicari, a cui spetta redigere verbali e contestare le infrazioni. E' compito dei soggetti preposti vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle ciascuno secondo la propria mansione.

#### Art. 5 – Sanzioni

1- I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2- I dipendenti che non osservino il divieto di fumo possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 6 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione. Il verbale di contestazione, redatto dal Dirigente, da DSGA, dai collaboratori vicari e da altri soggetti individuati con atto formale, ai quali deve essere condotto il trasgressore o comunicata la trasgressione (anche tramite rilevazione fotografica o video, fatto salvo il divieto di pubblicazione e diffusione delle immagini), deve contenere, i dati anagrafici del trasgressore, la violazione compiuta, le modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta e l'indicazione dell'autorità cui far pervenire eventuali scritti difensivi. Il verbale di contestazione, in triplice copia, può essere consegnato al trasgressore o, quando non è possibile, notificato a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20/11/1982, n. 890. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### Art. 7 – Pagamento delle sanzioni

L'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 ammette il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione. Trascorso il termine di cui all'articolo 16 della legge 689 del 1981, senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente della struttura pubblica presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente, se ritiene fondata la violazione determina la somma dovuta integrata dalle spese per il procedimento; in caso contrario, emette ordinanza di archiviazione. Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 con codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo c/o IC 6 Chievo Bassona Borgo Nuovo Verona, con numero del verbale e data). A dimostrazione dell'avvenuto pagamento della sanzione il trasgressore dovrà consegnare, entro 60 giorni, dalla contestazione immediata o dalla notifica, copia della ricevuta presso la Segreteria della scuola.

#### Art. 8 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge.